

**DELIBERAZIONE 20 NOVEMBRE 2014**  
**571/2014/R/GAS**

**MODIFICHE ALLO SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO TIPO RELATIVO**  
**ALL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS**  
**E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 20 novembre 2014

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/2000);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- il decreto del 19 gennaio 2011;
- il decreto del 21 aprile 2011;
- il decreto del 18 ottobre 2011;
- il decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e dei Rapporti con le Regioni, 12 novembre 2011, n. 226;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 febbraio 2013 (di seguito: decreto 5 febbraio 2013);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 8 aprile 2004, n. 55/04;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 77/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2012, 514/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 514/2012/R/gas).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi dell'articolo 14, del decreto legislativo 164/00, il servizio di distribuzione del gas naturale è un servizio pubblico affidato mediante gara dagli enti locali; il comma 1 di tale articolo prevede che i rapporti tra enti locali e il gestore affidatario siano regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità e approvato dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ora Ministero dello Sviluppo Economico);
- il predetto contratto tipo è stato approvato con decreto 5 febbraio 2013, che ha recepito lo schema predisposto dall'Autorità con deliberazione 514/2012/R/gas; all'articolo 27, il contratto prevede – in coerenza con il decreto 226/11 – che il gestore corrisponda annualmente agli enti concedenti, ovvero alle eventuali società patrimoniali, proprietari degli impianti o porzioni di esse, la remunerazione del relativo capitale investito netto; nulla è espressamente detto con riferimento ai relativi ammortamenti;
- con nota in data 3 ottobre 2014 (prot. Autorità n. 27220 del 6 ottobre 2010), il Ministero dello Sviluppo Economico ha portato all'attenzione dell'Autorità, affinché questa ne tenga conto nell'ambito *“del ruolo propulsivo a essa attribuito dall'articolo 14 del decreto legislativo 164/00”*, alcune segnalazioni pervenute in merito alla predetta criticità e al possibile pregiudizio che ne potrebbe derivare sull'equilibrio del rapporto contrattuale;
- in particolare, è stato evidenziato che *“nel caso in cui il contratto di servizio coinvolga enti locali/società patrimoniali delle reti che siano titolari degli impianti e il gestore d'ambito, tali enti/società dovrebbero poter accantonare annualmente il corrispettivo economico degli ammortamenti relativi al capitale investito che sono tenuti a mettere al passivo del bilancio. Ciò al fine di potere reintegrare, a fine concessione, il valore dei propri cespiti; diversamente si avrebbe un depauperamento del bene di cui essa è titolare”*.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il contratto di servizio tipo, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 164/00, è volto ad assicurare certezza nei rapporti tra enti concedenti e gestore, definendo un quadro chiaro degli adempimenti e delle responsabilità delle parti, anche ai fini del corretto ed efficiente svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio; in tale prospettiva, il contratto di servizio tipo deve garantire anche l'equilibrio complessivo delle posizioni delle parti coinvolte nel rapporto contrattuale;
- la segnalata criticità circa una espressa clausola sulle immobilizzazioni relative al capitale investito in caso di impianti nella proprietà degli enti locali (o delle eventuali società patrimoniali), non può essere letta alla stregua di una esplicita volontà di escludere il diritto di questi ultimi a reintegrare, a fine concessione, il valore dei propri cespiti; una tale interpretazione, infatti, risulterebbe immotivatamente iniqua e sproporzionata, ponendosi in contrasto con la finalità del

contratto di servizio tipo.

**RITENUTO CHE:**

- siano meritevoli di tutela le esigenze rappresentate dal Ministero, al fine di evitare che l'attuale formulazione del contratto di servizio tipo possa determinare una iniqua e immotivata sproporzione nella posizione delle parti coinvolte nel rapporto contrattuale, qualora gli impianti oggetto dell'affidamento o una quota di essi, siano di proprietà degli enti concedenti e/o delle loro eventuali società patrimoniali;
- sia, in particolare, opportuno riconoscere espressamente, nell'ambito del contratto di servizio tipo, il diritto degli enti concedenti e/o delle loro eventuali società patrimoniali, qualora sussista la situazione sopra descritta, a ottenere, alla conclusione del periodo di affidamento del servizio, una somma pari al valore dell'ammortamento del capitale investito per le reti e per gli impianti;
- sia necessario, pertanto, modificare lo schema di contratto tipo predisposto con la deliberazione 514/2012/R/gas, al fine della sua approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 164/00

**DELIBERA**

1. di sostituire l'articolo 27 dello schema di contratto di servizio tipo relativo all'attività di distribuzione di gas naturale, di cui alla deliberazione 514/2012/R/gas, col testo seguente :

« Articolo 27

*Corrispettivo per la gestione di impianti di proprietà degli Enti Concedenti [e/o della/delle Società delle Reti]*

- 27.1 Agli Enti Concedenti [e/o alla/alle Società delle Reti] proprietari degli impianti o di porzioni di essi, il Gestore corrisponde annualmente la remunerazione del relativo capitale investito netto.
- 27.2 Il corrispettivo di cui al comma 27.1 è calcolato applicando al valore del relativo capitale investito netto, rivalutato annualmente, il tasso di remunerazione riconosciuto dall'Autorità nella regolazione tariffaria per l'anno in esame. Il corrispettivo è calcolato per ciascun proprietario in coerenza con la suddivisione riportata nell'Allegato B del Bando di Gara.
- 27.3 Il corrispettivo è versato, dietro presentazione di idonee pezze giustificative da parte degli Enti Concedenti [e/o da parte dalla/dalle Società delle Reti], entro

il..... del mese di ..... dell'anno successivo a quello di riferimento. Per il primo anno di gestione, l'importo è quello definito nel Bando di Gara. Entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi, ogni Ente Concedente proprietario [e/o la/le Società delle Reti] rilascia al Gestore quietanza del versamento effettuato.

- 27.4 Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, di cui al comma 5.1, lettera (a) e comunque non oltre il termine di cui al comma 6.2, il Gestore corrisponde ai soggetti, di cui al comma 27.1, una somma pari all'ammortamento relativo al capitale investito netto, di cui al medesimo comma, dietro presentazione di idonea documentazione da parte degli Enti Concedenti ovvero delle Società delle Reti.
2. di trasmettere il presente provvedimento, insieme allo schema di contratto tipo modificato nei termini di cui sopra, che ne costituisce parte integrante (*Allegato A*), al Ministro dello Sviluppo Economico, per l'approvazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 164/00;
  3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)

20 novembre 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*